

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2003

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2003/2004.
- (2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e la conseguente applicazione del disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, secondo il quale l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.
- (3) È necessario specificare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁴⁾.
- (4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾ ed escludere alcune destinazioni.
- (5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 ⁽⁸⁾, gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regio-

lamento stabilisce che, in tal caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato parboiled a grani lunghi B del codice NC 1006 30 67 per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Repubblica cooperativa di Guyana, il Madagascar, la Repubblica del Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 17 giugno 2004. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali i termini di presentazione delle offerte sono stabiliti nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 t e non superiori a 3 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁹⁾, ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse secondo lo schema riportato in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 6 novembre 2003 alle ore 10.

L'ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 17 giugno 2004.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato parboiled a grani lunghi B

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora) : ...

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (EUR/t)	Quantitativi minimi (*) (in tonnellate)
1			
2			
3			
4			
5			
ecc.			

(*) Di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.